



Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Modifica del 23 novembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006¹ sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 42 capoverso 2 della legge del 23 dicembre 2011² sul CO₂;
visto l'articolo 28 della legge del 1^o ottobre 2010³ sugli impianti di accumulazione (LImA);
visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 1916⁴ sulle forze idriche;
visto l'articolo 61 della legge del 30 settembre 2016⁵ sull'energia (LEne);
visto l'articolo 83 della legge del 21 marzo 2003⁶ sull'energia nucleare;
visti gli articoli 3a e 3b della legge del 24 giugno 1902⁷ sugli impianti elettrici;
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 2007⁸ sull'approvvigionamento elettrico;
visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 1963⁹ sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l'articolo 55 della legge del 24 gennaio 1991¹⁰ sulla protezione delle acque;
visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 1991¹¹ sulla radioprotezione;

- 1 RS 730.05
- 2 RS 641.71
- 3 RS 721.101
- 4 RS 721.80
- 5 RS 730.0
- 6 RS 732.1
- 7 RS 734.0
- 8 RS 734.7
- 9 RS 746.1
- 10 RS 814.20
- 11 RS 814.50

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 2 cpv. 2

² Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di:

- a. contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di un serbatoio geotermico;
- b. contributi per l'impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore;
- c. garanzie per la geotermia.

Art. 13a lett. b

L'UFE e la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:

- b. all'immissione di energia di rete e al consumo proprio;

Art. 14a Emolumenti nel settore della geotermia

¹ L'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di:

- a. un contributo d'investimento per la prospezione di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. a LEne);
- b. un contributo d'investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. b LEne);
- c. un contributo per l'impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore (art. 34 cpv. 2 legge sul CO₂).

² L'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 1 LEne).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹² RS 172.010